

STATUTO

**CI CREDO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MACERATA MC VIA VANVITELLI 24

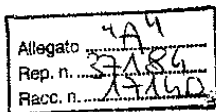
Numero REA: MC - 192940

Codice fiscale: 01922720436

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2016 - Statuto completo	2
--	---



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 lett. B) della legge 8/11/91 n° 381, la Cooperativa Sociale denominata **CI CREDO Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S.**, in breve **CI CREDO Coop. Soc. Onlus**”.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede in **Macerata (MC)**.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato, e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Spetta all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa avrà durata fino al 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche prima della scadenza salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed opera in forma mutualistica tramite la gestione in forma associata dell'impresa, che ne è l'oggetto.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività, costituenti il proprio oggetto sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, socie o non socie, con priorità per quelle con disabilità intellettiva e/o relazionale, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle

responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Per l'espletamento dell'attività effettuata in favore delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, la Cooperativa adotta e fa propria la Carta dei Servizi predisposta da ANFFAS ONLUS ed il suo Codice Etico approvato dall'Assemblea delle Associazioni Socie di Anffas in data 8-9 giugno 2014, pur mantenendo la propria autonomia societaria prevista dalla normativa ed indipendentemente dall'acquisizione della concessione all'utilizzo del marchio Anffas.

L'Associazione Anffas del territorio avrà il diritto di verificare e controllare il rispetto della Carta dei Servizi predisposta da Anffas Onlus, nelle forme e nelle modalità disciplinate dal Regolamento applicativo.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci, delle persone svantaggiate e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito della Regione **MARCHE** mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano ed **intende perseguire i principi della mutualità prevalente.**

Per questo motivo la Cooperativa potrà richiedere il marchio Anffas ed aderire al Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio Anffas, nonché ad organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo.

E' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, nonché di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa potrà compiere servizi di pulizie civili e industriali, con o senza servizi di sanificazione, disinfestazione e servizi similari, pulizia e spazzamento delle strade, manutenzione e pulizia del verde pubblico e privato. Inoltre la Cooperativa potrà compiere tutte le attività agricole, industriali, commerciali o

di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate previste dall'art. 1, lett. b, della Legge 381 del 1991 ed in particolare svolgere anche attività di:

- Gestione, per conto proprio e/o di soggetti terzi, di impianti sportivi e strutture dedicate alle attività fisiche di ogni natura e genere;
 - Gestione, per conto proprio e/o di soggetti terzi, di parchi, spazi verdi, giardini, parchi e riserve naturali, fattorie didattiche e strutture similari;
 - Gestione di musei, parchi archeologici, biblioteche, teatri, cinema e strutture similari;
 - Raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il recupero, lo smaltimento e il riciclaggio per conto proprio e per conto di terzi di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e di origine sanitaria;
 - Raccolta differenziata dei rifiuti;
 - Produzione e commercializzazione di materie primarie e secondarie ottenute dai cicli di produzione e trasformazione dei rifiuti recuperabili;
 - Produzione e commercializzazione del C.D.R. (combustibile derivante dai rifiuti);
 - Trasporto conto terzi di cose e persone;
 - Servizi di custodia portierato e segreteria;
 - Stoccaggio, trasporto e consegne prodotti di ogni categoria merceologica;
 - Attività di carico e scarico merci con utilizzo di macchinari specifici;
 - Gestione di magazzini anche per conto di terzi;
 - Servizi di facchinaggio e logistica delle merci in genere;
 - Noleggio automezzi con o senza conducenti;
-
- Gestione di servizi in outsourcing;
 - Acquisizione di mandati di rappresentanza e vendita per aziende di ogni settore merceologico;
 - Gestione di esercizi commerciali di ogni genere;
-
- Gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gestione mense;
 - Lavori di manutenzione di fabbricati civili e industriali;
 - organizzazione e produzione di manifestazioni, eventi, spettacoli di ogni genere;
 - lavori agricoli o connessi ad aziende agricole, coltivazione di terreni agricoli ed allevamento di animali;
 - lavori edili di ogni genere;
 - attività di formazione professionale, organizzazione e gestione di eventi/attività formative, in particolare corsi di formazione professionale;
 - promozione, valorizzazione di e commercializzazione prodotti del territorio.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ivi compresa la raccolta di fondi anche tramite piattaforme di crowdfunding, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace il conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;
- c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- e) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Soci

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci in prova (a norma art. 2527cc) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova:

- può partecipare alle assemblee sociali non contribuendo alla formazione del quorum costitutivo e senza diritto di voto;
- ha diritto ad un ritorno in misura ridotta e con modalità stabilite dall'organo amministrativo.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'Organo Amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo

Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Possono altresì essere **soci soggetti diversi dalle persone fisiche**, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci. Possono essere socie della Cooperativa anche Associazioni, ONLUS e Fondazioni.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Il numero dei soci è soggetto a variazione ed è stabilito dall'articolo 2522 del codice civile e non può essere inferiore, né superiore ai limiti previsti dallo stesso.

Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Art. 7- procedura di ammissione-

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

- se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

- se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, si devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Quote

Il capitale sociale è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad € 100,00. Chi desidera diventare socio deve sottoscrivere una quota del capitale pari a euro 100,00 se persona fisica e € 5.000,00 se persona giuridica.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 25 % all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nel termine massimo dei successivi 3 mesi, secondo un piano personalizzato da stabilirsi con il Consiglio di Amministrazione.

I SOCI sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 9 - Divieti

E' fatto divieto ai SOCI di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

Art. 10 - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio avviene per morte, recesso, decadenza ed esclusione.

Art. 11 - Recesso

Il socio può recedere dalla Cooperativa con un preavviso di tre mesi.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2526 c.c..

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che, oltre ai casi previsti per legge:

- a) vengano interdetti o inabilitati;
- b) vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6;
- c) vengano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;
- d) vengano a trovarsi nella condizione di non poter partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si

trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa.

Art. 14 - Comunicazioni e Reclami

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, secondo le regole del presente Statuto.

Art. 15 - Liquidazione della quota

I soci receduti, decaduti od esclusi ovvero gli eredi del socio deceduto hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote nominali di capitale da essi effettivamente versate.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato. Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - Prescrizione

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del Socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO - BILANCIO

Art. 17 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro **100,00** e non superiore al limite massimo di legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 18 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 18 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, sempre che ciò sia deliberato dall'organo amministrativo e comunicato ai soci entro 120 giorni.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- 1) una quota non inferiore al 20% al fondo di riserva legale;
- 2) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- 3) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.
- 4) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- 5) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente secondo le disposizioni di legge.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Parte I – Norme generali

Art. 19 – Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, ove nominato;

Parte II - Assemblea dei Soci

Art. 20 – Convocazioni delle Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dal precedente articolo 18 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti alla loro categoria.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, ricevuta almeno 8 giorni prima della adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 21 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo e determina le linee generali dell'attività della cooperativa;
- 2) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle elezioni di tali componenti;
- 3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) elegge i componenti del collegio sindacale e ne fissa i compensi;
- 5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 22 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 23 - Costituzione

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 24 - Delibere

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza del 50 per cento più uno dei soci aventi diritto al voto e la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto, che costituiscano almeno oltre il 50 per cento dei soci aventi diritto al voto.

Art. 25 - Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nei libri dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di 2 soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 26 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Parte III – Consiglio di Amministrazione

ART. 27 - Composizione e Compensi del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 7 consiglieri eletti dall'assemblea e con determinazione da parte della stessa del numero dei componenti. In sede di costituzione si compone di 5 membri.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente; può nominare amministratori delegati o procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 28 - Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o dal vice presidente in caso di sua assenza o impedimento, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese, con votazione palese, a maggioranza assoluta di voti: la parità di voti importa la reiezione della proposta.

Art. 29 - Compiti e Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure speciali;
- h) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti e i controlli, stabilire incarichi, compiti e compensi dei soci cooperatori, stabilire l'ammontare dei rimborsi spese nei limiti di legge;

- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;

Art. 30 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice-presidente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, a dipendenti della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre a:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

Parte IV – Collegio Sindacale

Art. 31 - Composizione e Compensi

Il Collegio Sindacale ove nominato o previsto ex lege si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I sindaci sono eletti dall'Assemblea, a norma di legge che li sceglierà fra i soci oppure fra i non soci.

L'Assemblea nominerà pure il presidente del Collegio stesso.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

In luogo del Collegio sindacale, può essere nominato un revisore Unico, come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

I sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 32 - Compiti e Poteri

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché redigere la relazione sul bilancio di esercizio

all'assemblea, indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società. Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci, stabilendone poteri ed eventuali compensi, oltre a stabilire il luogo di conservazione della documentazione dell'intera procedura.

Art. 34 - Liquidazione

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n° 59.

ITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35 - Clausola compromissoria

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso e quindi con l'eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri, nominati ad istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la Cooperativa o in mancanza dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

Gli Arbitri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la Cooperativa nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali, seguendosi per la nomina del Collegio le regole di cui sopra.

Gli Arbitri decideranno quali arbitri irrituali amichevoli compositori, con esonero da formalità di procedura, secondo equità sulle controversie societarie di cui sopra ed il loro arbitrato è definitivo.

Art. 36 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 37 - Clausole Mutualistiche Inderogabili

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 17, 18 e 34 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 38 - Rinvio alle Leggi

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

IN ORIGINALE FIRMATO: MARCO SCARPONI - MARIO SPERANDINI -
GIOVANNI SILVIO DE MINICIS - GIULIANO FERMANELLI - ANTONIO
CARLINI - ROMAGNOLI SIMONETTA - GINO GOVERNATORI - MARIA MIRA -
PINCIAROLI ASSUNTA - LINFOZZI OMBRETTA - ALESSANDRO PASCUCCI -
ENRICO DAMIANI NOTAIO (SIGILLO).

~~COPIA conforme al suo originale nei miei rogiti~~
che rilascio ad uso
Civitanova Marche, li

Prof. ENRICO DAMIANI - NOTAIO

=====

copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi
dell'art. 20, comma 3° del DPR n. 445/2000

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di
Commercio di Macerata autorizzazione con prov. Prot. n. 12495
del 24.05.1989 e successive modificazioni e integrazioni
emanata dal Ministero delle Finanze Dip. delle Entrate-
Ufficio delle Entrate di Macerata..

Registrato a MACERATA il 04/08/2016